

**Art. 78****Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli  
in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione**

(Art. 236 e Appendice V, Titolo III, regolamento CDS)

**Note introduttive - art. 78**

In generale, **salvo disposizioni** di specifici decreti, richiede visita e prova presso l'UMC ed aggiornamento (o rinnovo) della carta di circolazione la modifica delle seguenti caratteristiche costruttive.

- a **Abitacolo**: dimensioni interne, numero dei posti, modifica di sedili e relativi ancoraggi (1).
- b **Alimentazione**: impianto a gas o altre trasformazioni, capacità e numero dei serbatoi, ecc. (2).
- c **Allestimenti particolari**: es. aggiunta (anche se temporanea) di lame, vomeri sgombraneve, spandisale, ecc.
- d **Avvisatore acustico**: sostituzione con dispositivo pneumatico a tromba, o a più toni variabili.
- e **Carreggiata del veicolo, sbalzo anteriore o posteriore, passo, fascia d'ingombro**.
- f **Carrello appendice**: può essere trainato solo dalla motrice la cui carta di circolazione è stata aggiornata con l'aggiunta del suo numero di telaio (in ciò si differenzia da un rimorchio che può, invece, essere agganciato a qualsiasi motrice purché tecnicamente idonea).
- g **Carrozzeria** (3): struttura portante, trasformazioni con cambio d'uso o di categoria del veicolo (es. autovettura trasformata in autocarro o viceversa), divisori interni per animali (si applica però l'art. 169 CDS), rifacimento del cassone o aggiunta di dispositivi accessori (es. ribaltabile), allestimento per veicoli ad uso speciale o per trasporti specifici (es. interno di ambulanze, carri funebri, ecc.), aggiunta di celle refrigerate o gruppi frigoriferi per trasporti ATP, gru, martinetti; strutture posteriori a sbalzo non presenti in sede di omologazione (v. però al riguardo la nota 9 alla prima delle ipotesi sanzionatorie che seguono), ecc.
- h **Sterzo, targa**: modifica volante, installazione o eliminazione servosterzo; **modifica alloggiamento targa**.

- i **Allestimenti particolari per disabili.**
- j **Freni e sistemi di frenatura:** caratteristiche, comando, elementi costitutivi.
- k **Emissioni inquinanti, tipo e posizione del tubo di scarico, caratteristiche e tipo del silenziatore.**
- l **Dispositivi di illuminazione e segnalazione:** numero, posizione, colore dei fari, ecc. (3).
- m **Massa:** complessiva o per asse, tara, numero di assi, distanza interasse.
- n **Prestazioni:** velocità massima, potenza, tipo di trasmissione, spunto in salita, potenza fiscale; sostituzione del motore (salvo il caso di motore di tipo identico all'originale), del carburatore, dei rapporti del cambio, del rapporto al ponte, ecc.
- o **Ruote:** dimensioni dei cerchi, caratteristiche dei pneumatici (4).
- p **Specchi retrovisori:** caratteristiche, numero, posizione.
- q **Porte:** apertura, posizione, ecc.
- r **Paraincastro:** sponde laterali di protezione (es. l'aggiunta di sponde più alte), protezioni contro lo spostamento del carico; aggiunta di barre per la protezione dell'abitacolo dal ribaltamento.
- s **Paraurti delle autovetture, paraspruzzi, parafanghi laterali, sporgenze esterne.**
- t **Recipienti a pressione o altri recipienti.**
- u **Tachimetro, cronotachigrafo** (la sostituzione va certificata da officina autorizzata - v. art. 179).
- v **Telaio:** modifiche o sostituzioni anche parziali (es. saldature, interventi sulla scocca portante).
- w **Limitatore di velocità** (quando obbligatorio): per i veicoli che in origine erano privi del dispositivo è richiesta annotazione sulla carta di circolazione della sua installazione (eseguita da officina autorizzata). Per gli altri è sufficiente il richiamo di conformità alle direttive CE.
- x **Organi di aggancio** (ganci, occhioni, timoni) e traino, abbinamenti per tipi e classi di rimorchi.
- y **Campo di visibilità del conducente:** es. ampiezza delle superfici vetrate, uso di vetri blindati.
- z **Sollevatore dell'ultimo asse di un autocarro** (o del primo asse di un semirimorchio). La carta di circolazione indica le limitazioni di impiego (es. solo nell'avviamento in marcia fuoristrada, o per veicolo parzialmente scarico in marcia ordinaria, ecc.) (v. nota 9 all'ipotesi sanzionatoria seguente).

(1) *Nelle autovetture e negli autoveicoli già immatricolati per uso promiscuo è consentito all'utenza (circolare MCTC, prot. n. 1017 DC IV 3.12.1997) rimuovere dei sedili, incluso quello a fianco del conducente, per guadagnare spazio di carico (senza però limitare la visibilità e la manovrabilità e nell'osservanza dell'art. 164 CDS).*

## Ipotesi sanzionatorie - art. 78

NORMA VIOLATA	SANZIONE	SANZIONI ACCESSORIE
<b>Art. 78 - cc. 3 e 4</b>	<b>370,00</b>	<b>ritiro carta di circolazione</b>

Sanzione edittale da 370,00 a 1.485,00 euro - Pagamento oltre 60 giorni 742,50 euro

### Modifiche di caratteristiche senza aggiornamento della carta di circolazione

Circolava con il veicolo sopra indicato al quale erano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali di cui all'art. 71 CDS (o ai dispositivi di equipaggiamento indicati all'art. 72 CDS) senza che risulti aver superato la prescritta visita e prova con aggiornamento della carta di circolazione. Veniva infatti accertato che ... [indicare la modifica non annotata, es: montava pneumatici siglati ... di dimensioni più grandi di quelle previste (v. nota 12), montava gancio di traino non annotato, trainava carrello appendice non indicato sulla carta di circolazione, aveva cambiato tipo di silenziatore (v. nota 7), aveva aggiunto serbatoi supplementari sì da superare nel veicolo la capacità complessiva di 1.200 litri, aveva installato impianto a gas, luci di colore diverso (v. nota 11), serbatoi sul rimorchio (sia pure provvisori) per alimentare la motrice, aveva modificato l'alloggiamento della targa, ecc.]. La carta di circolazione è immediatamente ritirata e trasmessa all'UMC di ... Il conducente è autorizzato a condurre per la via più breve il veicolo fino a ... (luogo da lui indicato); ivi giunto, il veicolo non potrà essere più utilizzato fino a che non avrà superato con esito favorevole la prescritta visita e prova.

#### Note operative

- 1 La descrizione della modifica deve essere quanto più possibile precisa.
- 2 La sanzione si applica anche se il veicolo è prenotato per visita e prova presso l'UMC.
- 3 Per l'art. 236 regolamento CDS le caratteristiche costruttive e funzionali sono elencate nell'appendice V del titolo III dello stesso regolamento. Oltre che nei casi richiamati nelle **Note introduttive** la violazione in esame ricorre anche quando su veicoli trasformati si apportano modifiche successivamente alla trasformazione autorizzata. Es., per una vettura trasformata in autocarro integrano gli estremi della presente violazione: la rimozione del divisorio (o griglia); il ripristino, anche se occasionale, dei posti e/o dei finestrini posteriori, ecc.
- 4 Sui rimorchi possono venire ammessi serbatoi per alimentare, ad es., un gruppo frigorifero, ma mai la motrice.
- 5 Negli allestimenti ATP che non sono annotati sulla carta di circolazione la sanzione si applica anche se al momento dell'accertamento il veicolo è vuoto o trasporta merci non soggette a temperatura controllata. L'eventuale trasporto di tali merci integra l'ulteriore ipotesi di violazione delle relative prescrizioni termiche (v. Trasporto sostanze alimentari in Appendice). Per attestato ATP scaduto di validità deve essere effettuata segnalazione al DTT.

- 6 Nella carta di circolazione del veicolo trattore devono essere annotati il numero del telaio, le dimensioni, la carrozzeria, la massa complessiva ed il tipo di dispositivo di frenatura del carrello appendice di cui è ammesso il traino (art. 205 regolamento CDS). Il traino di un carrello avente caratteristiche diverse determina l'applicazione della presente sanzione.
- 7 La contestazione riguarda l'alterazione delle caratteristiche del sistema di scarico, ma non ricorre quando il silenziatore viene sostituito con uno dello stesso tipo di quello originario (ma sempre omologato) oppure con uno omologato in base a norme UE e destinato al medesimo tipo di veicolo (circolare MCTC del 24.11.1997).
- 8 L'aggiunta del dispositivo di sollevamento di un asse deve risultare annotata nella carta di circolazione (salvo che non si tratti di dispositivo presente per costruzione fin dall'origine e previsto nell'omologazione del veicolo).
- 9 Non c'è più l'obbligo di annotare sulla carta di circolazione di autovetture e autocaravan portasci, portabagagli e portabicicli; né c'è più il vincolo che per i portabicicli sugli autocaravan lo sbalzo posteriore sia inferiore al 65% dell'interasse. Oltre al rispetto dell'art. 164 CDS, il conducente è però tenuto a garantire la solidità dei punti di ancoraggio e la visibilità di targa e dispositivi luminosi (circolare MCTC 27.11.1998, prot. n. 2522/4332). Non è, invece, più consentita l'applicazione di strutture posteriori a sbalzo per il trasporto di ciclomotori e motocicli (per i quali vanno utilizzati carrelli appendici o appositi rimorchi), salvo quelle previste dal costruttore in sede di omologazione dell'autocaravan e risultanti nella carta di circolazione.
- 10 Nel caso dei veicoli per trasporto merci devono risultare annotati allestimenti come gru caricatrice, sponda montacarichi e simili mentre non richiede annotazione l'applicazione di sovrastrutture destinate alla sicurezza del carico (tendonature, centinature, cavalletti, selle, ecc.) (circolare DTT 4.11.2004, n. 4782-M360).
- 11 Se i dispositivi non conformi non si sostituiscono, ma si aggiungono, ai dispositivi regolari si ha violazione dell'art. 71. Quando si riscontrano in uso dispositivi luminosi diversi da quelli prescritti si applica l'art. 153 c. 9.
- 12 Per i veicoli muniti di cronotachigrafo l'infrazione può determinarne un'alterazione di funzionamento (v. art. 179 c. 2).
- 13 Per circolazione di ciclomotori non rispondenti alle indicazioni del certificato v. art. 97 cc. 6 e 14.
- 14 Per installazione di impianto a gas v. "Veicoli alimentati a GPL o metano" nella sezione Appendici e leggi complementari.
- 15 V. anche note 1 e 3 caso seguente.

NORMA VIOLATA	SANZIONE	SANZIONI ACCESSORIE
<del>Art. 78 - cc. 3 e 4</del>	<del>370,00</del>	<del>ritiro carta di circolazione</del>

~~Sanzione edittale da 370,00 a 1.485,00 euro - Pagamento oltre 60 giorni 742,50 euro~~

~~Telaio modificato o sostituito senza aggiornamento della carta di circolazione~~

~~Circolava con il veicolo sopra indicato il cui telaio era stato modificato (o sostituito in tutto o in parte) senza aver sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova. La carta di circolazione è im-~~